

(All "A")

"PROGRAMMA ANNUALE DI FINANZIAMENTO"

(ARTICOLO 12 della LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66 e s. m. e i. - Attività Promozionali)

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Programma Annuale di Finanziamento (di seguito Programma per brevità) stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la ripartizione delle somme annualmente acquisite per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta dei tartufi in Regione Abruzzo, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 12 della L.R. 66/2012 e s. m. e i..

**Art. 2
(Ammontare della spesa pubblica)**

1. Il Programma fa riferimento alle somme acquisite entro il 31 dicembre di ogni anno e, la ripartizione delle stesse, avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tali disponibilità sono regolarmente accertate sul cap. 11623 per l'anno 2017.

**Art. 3
(Soggetti beneficiari)**

1. I Soggetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Programma sono:
 - a. Università e Istituzioni scientifiche regionali con progetti realizzati sul territorio della Regione Abruzzo ex articolo 3 della L.R. n. 66 del 2012;
 - b. Associazioni di tartufai di cui all'articolo 13 della L.R. n. 66/2012 riconosciute al 31 dicembre dell'anno precedente, singole o associate tra loro;
 - c. La Regione Abruzzo.

**Art. 4
(Tipologie delle iniziative)**

1. Sono finanziabili, compatibilmente con le risorse regionali disponibili sul bilancio derivanti dal rilascio del tesserino d'idoneità ex articolo 24 della L.R. 66/2012, le seguenti iniziative:
 - a) Progetti di ricerca, sperimentazione, informazione e monitoraggio della tartuficoltura redatti dai soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del precedente art. 3;
 - b) Progetti di tutela, promozione e valorizzazione del tartufo e dei suoi ambienti, formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori di tartufi redatti da parte dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 3;
 - c) La Fiera promozionale del Tartufo regionale organizzata da parte dei soggetti (associati tra loro) di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 3.

**Art. 5
(Tassi di contribuzione)**

1. Il 70%, della somma complessiva delle entrate accertate al 31 dicembre di ogni anno sul cap. 11623, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 41 del 01/08/2017, verrà ripartita nel modo seguente:
 - 1) Iniziative di cui al punto a), dell'art. 4, pari al 20%;
 - 2) Iniziative di cui al punto b), dell'art. 4, pari al 60%;
 - 3) Iniziative di cui al punto c), dell'art. 4, pari al 20%.

**Art. 6
(Priorità)**

1. La Regione, attraverso il Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale (di seguito Dipartimento per brevità), entro il 31 maggio di ogni anno pubblica apposito bando di presentazione delle domande, al fine di acquisire le proposte progettuali da parte dei soggetti beneficiari indicati nell'articolo 3 del presente Programma.
2. La Regione annualmente individua le priorità, relativamente alle attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 4, sentiti i soggetti coinvolti rispettivamente Associazioni e Università ed altre Istituzioni Scientifiche.
3. Valutazioni qualitative, relativamente alle attività di cui al punto a), dell'articolo 4, verranno eseguite sui progetti presentati, con le seguenti specifiche:
 1. punteggio decrescente rispettivamente per i seguenti progetti:
 - a. di ricerca;
 - b. di sperimentazione;
 - c. di informazione;

- d. di monitoraggio della tartuficoltura.
4. Valutazioni qualitative, relativamente alle attività di cui al punto b), dell'articolo 4, verranno eseguite sui progetti presentati, con le seguenti specifiche:
1. Punteggio decrescente rispettivamente per i seguenti progetti:
 - a. di tutela degli ambienti tartufigeni naturali non riservati;
 - b. di promozione e valorizzazione del tartufo abruzzese;
 - c. di formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori.
 2. Maggiore punteggio ai progetti che hanno una più alta ricaduta territoriale;
 3. Maggiore punteggio ai progetti presentati dalle Associazioni consorziate tra di loro;
 4. Maggiore punteggio ai progetti che prevedono un quota di cofinanziamento diretto da parte delle Associazioni proponenti o indiretto da parte di soggetti terzi.
5. L'entità dei diversi punteggi, di cui ai precedenti comma 3 e 4, è attribuita in sede di pubblicazione del bando.
6. La non attinenza del progetto rispetto alle priorità del Programma della Regione è causa di esclusione;

Art. 7

(Criteri per la determinazione delle spese ammissibili)

1. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili, la cui pertinenza è valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa da intraprendere, sono la congruità dei prezzi e la tracciabilità della spesa. Le modalità per dimostrare la congruità dei prezzi e la tracciabilità della spesa saranno elencate in sede di pubblicazione del bando.
2. Per la realizzazione delle iniziative progettuali sono ammesse a contributo le categorie di spesa di seguito indicate sinteticamente: spese relative ad acquisti di beni e/o servizi; spese del personale impiegato nella realizzazione del progetto; spese di progettazione regolarmente fatturate dal professionista; eventuali spese vive, esclusivamente riconducibili all'attuazione del progetto, nella misura massima del 3% del contributo concesso.
3. La somma massima ammissibile per ogni progetto è pari ad € 40.000,00. Il contributo in conto capitale è pari al 100% della spesa ammessa.
4. L'ammissibilità del progetto viene stabilita dalla Commissione Esaminatrice con l'attribuzione del relativo punteggio. La Commissione Esaminatrice è formata da cinque membri, rispettivamente dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca o un suo delegato, con la funzione di Presidente, Il Dirigente del Servizio cui la competenza appartiene, il Responsabile del C.Re.A.T. previsto dalla L.R. n. 66/2012 e s. m. e i., un membro rappresentativo delle Associazioni e un membro rappresentativo delle Istituzioni Scientifiche regionali.
5. La Commissione Esaminatrice, provvede a redigere la graduatoria delle richieste ritenute ammissibili e le relative spese ammesse nonché l'elenco di quelle escluse.

Art. 8

(Modalità di concessione dei contributi)

1. Il Servizio competente provvede alla comunicazione ai beneficiari dell'ammissione al contributo ed alla liquidazione del saldo, previa presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute.
2. La concessione del contributo in conto capitale prevede l'eventuale anticipo del 50%. Al fine di percepire l'anticipo del 50% il beneficiario dovrà fornire apposita polizza fidejussoria a garanzia del contributo erogato.
3. Qualora in sede di rendicontazione si evidenzia un costo inferiore a quello indicato nella spesa ammessa, il contributo viene proporzionalmente ridotto.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo ammesso ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita.
5. Decadono dal beneficio del contributo ammesso anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino il programma presentato.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Programma della Regione Abruzzo.